

## Norme & Tributi

# Ordinari con più plafond vale l'autocertificazione

### Investimenti

Dal 2022 il limite annuo è portato a 40mila euro, quello totale a 200mila

Per una persona fisica possibile essere titolare di più piani alternativi

### Alessandro Germani

I limiti di investimento per i Pir ordinari sono stati innalzati dal 2022 a 40mila euro (limite annuo) e 200mila euro (limite complessivo), mentre per gli alternativi i limiti sono invariati ma esiste la possibilità di detenerne più di uno. Questi i principali chiarimenti della circolare 10/E di ieri, che affronta anche la tematica del credito d'imposta alternativo alle minusvalenze.

Ricordiamo che i Pir consentono la detassazione dei redditi finanziari ottenuti, purché gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni. A seconda di quando sono stati costituiti, i Pir ordinari si distinguono in Pir 1.0, 2.0, 3.0 e poi

ci sono quelli alternativi.

Per quelli ordinari i plafond, come detto, sono stati incrementati dai precedenti limiti (30mila annuo e 150mila complessivo); i nuovi limiti si applicano dal 1° gennaio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano. Se quindi dal 2017 al 2021 si è giunti al plafond di 150mila euro complessivi (30mila euro all'anno), vi è lo spazio per un ulteriore investimento di 40mila euro nel 2022 e 100mila euro nel 2023, per arrivare al nuovo plafond complessivo di 200mila euro.

Per i Pir alternativi, invece, le regole restano quella di 30mila euro (plafond annuo) e 1,5 milioni di euro (plafond complessivo).

La legge di bilancio 2022 ha superato il vincolo per cui una persona fisica poteva avere solo un Pir ordinario e uno alternativo e ciascuno Pir poteva avere un solo titolare. È possibile così avere adesso, oltre a un Pir ordinario, più Pir alternativi, anche se per le Entrate un Pir alternativo non potrà essere cointestato a più persone, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina. Poiché i limiti sono rimasti invariati (30mila euro annui e 1,5 milioni complessivi), l'investitore dovrà monitorare lui

stesso il rispetto dei plafond, autocertificando il suo status all'intermediario e avvertendolo del raggiungimento dei limiti.

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta, per i Pir alternativi, pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti stessi. Il credito d'imposta è alternativo all'utilizzo delle minusvalenze.

La legge di bilancio 2022 ha previsto un credito d'imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, pari al 10% dell'ammontare degli investimenti medesimi e da realizzarsi in quindici anni, in quote di pari importo. Per la determinazione del credito d'imposta del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza (circolare 19/E/21). Sono, infine, riportati una serie di esempi di conteggio assai utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il patrimonio della Cassa dei consulenti del lavoro cresce a 1,43 miliardi, + 6,6%

### Enpacl

I ricavi salgono a 259 milioni mentre l'avanzo di esercizio pari a 89 milioni segna +71%

### Federica Micardi

L'Enpacl, l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro, chiude il Bilancio 2021 approvato all'unanimità con 259 milioni di ricavi (+7% rispetto ai 230,8 milioni del 2020), 170,4 milioni di costi (ridotti del 5% in un anno), 1,43 miliardi di patrimonio, cresciuto del 6,6% (era 1,34 miliardi nell'anno precedente) e con un avanzo di esercizio di 89 milioni (+71% rispetto ai 51,7 milioni dell'anno precedente). Il saldo previdenziale, positivo per 63,5 milioni, vede entrate contributive pari a 199,4 milioni a fronte di 135,9 milioni di uscite per prestazioni previdenziali.

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 34,4 milioni, quelle immateriali a 226mila euro mentre le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 1,16 miliardi.

Dal 1° marzo 2021 Enpacl ha avviato un programma di regolarizzazione dei contributi che ha raccolto 5.719 adesioni (su oltre 10.000 potenziali aderenti tra iscritti e cancellati) per un valore complessivo di 82 milioni, tra contributi, sanzioni e spese legali agevolate, la cifra sale a 89,2 milioni considerando anche gli interessi di finanziamento.

I nuovi iscritti nel corso del 2021 sono stati 750 (si tratta del dato più elevato dal 2014), gli iscritti totali sono 25.447, mentre i pensionati sono 11.298; nell'anno passato gli iscritti erano 25.240 e i pensionati 11.098. Il rapporto tra iscritti e pensionati, era di 2,32 del 2020 e scende a 2,28 del 2021.

Il valore medio annuale della pensione erogata lo scorso anno è pari a 12.773 euro per la vecchiaia e 16.262 euro per l'anzianità, da segnalare che

l'ente riconosce ai fini pensionistici, unico nel panorama della previdenza dei liberi professionisti, il 75% della contribuzione integrativa versata dagli iscritti (pari al 4%). Il contributo soggettivo è invece del 12 per cento.

La categoria è composta per il 53,2% da uomini e per il 46,8% da donne, la componente femminile è però destinata ad aumentare se si conferma il trend registrato negli ultimi anni e proseguito nel 2021 dove tra i nuovi iscritti la componente "rosa" rappresenta il 52 per cento.

Il fatturato Iva complessivamente dichiarato dalla categoria è cresciuto del 2%, il fatturato medio è pari a 93.451 euro mentre il reddito medio è di 54.855 euro. Sul fronte del welfare il presidente dell'ente, Alessandro Vissarelli, sottolinea che nei due anni di emergenza epidemiologica, Enpacl ha riversato agli iscritti, oltre ai sussidi a carico dello Stato, 30 milioni di euro, sia sotto forma di sostegni economici sia di interventi orientati allo sviluppo della professione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Dal 1° luglio domande di pensione dei giornalisti da presentare all'Inps

### Previdenza

La gestione sostitutiva dell'Inpgi confluirà nell'istituto pubblico

### Matteo Prioschi

Le domande di pensione con decorrenza dal 1° luglio 2022 in poi, relative agli iscritti all'Inpgi, gestione sostitutiva, dovranno essere presentate all'Inps tramite il sito internet o il call center dell'istituto nazionale di previdenza o i patronati. È questa la prima conseguenza pratica per i giornalisti coinvolti dal passaggio della gestione sostitutiva dell'Inpgi all'Inps, con effetto dal prossimo 1° luglio. Tramite il messaggio 1886/2022 pubblicato ieri, Inps ha comunicato che è stata imple-

mentata la procedura per la presentazione delle domande e che la stessa, tramite sito internet, richiede l'accesso con Spid o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, nella sezione "lavoratori dipendenti" scegliendo poi il "fondo Inpgi".

Dall'istituto di previdenza fanno sapere che dovrà presentare domanda all'Inps sia chi matura i requisiti dal 1° luglio, sia chi ha già maturato un diritto autonomo con requisiti Inpgi entro il 30 giugno ma ha deciso di non accedere subito alla pensione. Quindi dal 1° luglio Inps liquiderà sia pensioni con i requisiti Inpgi (se relativi a prima di tale data) sia con i requisiti standard previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti da luglio in poi, cioè almeno 67 anni di età e 20 di contributi per il trattamento di vecchiaia e almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) per il trattamento anticipato.

Una circolare in lavorazione, che

poi sarà inviata al ministero del Lavoro per l'approvazione, fornirà istruzioni su eventuali altri canali di pensionamento, come quota 102 tramite cumulo, nonché su molti altri aspetti.

La maggior parte di chi già riceve una pensione dalla gestione sostitutiva Inpgi non dovrebbe avere alcun disagio: da luglio il trattamento sarà liquidato dall'Inps. Ci sono però due platee di pensionati il cui Iban utilizzato finora dall'Inpgi non è valido per le regole antifrode Inps (nella maggior parte dei casi perché il codice fiscale del beneficiario non coincide con quello del titolare del conto corrente). Per circa un migliaio di persone Inps utilizzerà un altro Iban già in possesso dell'istituto in quanto usato per erogare altre prestazioni. Per circa 800 persone, invece, c'è la necessità di fornire un Iban adeguato. L'istituto di previdenza ha già contattato o contatterà a breve gli interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Imposta di soggiorno, dichiarazione entro giugno

### Tributi locali

Sono obbligati il gestore della struttura ricettiva o chi dichiara per suo conto

### Giuseppe De Benedetto

Entro il prossimo 30 giugno i gestori delle strutture ricettive devono presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con il dm sono adottate anche le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione, che andrà effettuata esclusivamente in via telematica, seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.

Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011, la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, dal dichiarante diverso dal gestore (curatore fallimentare, erede eccetera).

Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 90 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone di locazione, rispettivamente, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

**Per le locazioni brevi presentazione a carico di chi incassa il canone o interviene nel suo pagamento**

L'adempimento dichiarativo è stato introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, il quale ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di "responsabile d'imposta". Il legislatore ha pertanto previsto le sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 30% in caso di omessa, parziale o tardivo versamento.

Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell'imposta previste dai comuni con i propri regolamenti. Questi possono peraltro prevedere ulteriori adempimenti, come la presentazione di comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) contenenti i pernottamenti registrati per il calcolo dell'imposta di soggiorno e l'importo da riversare. Pertanto la dichiarazione annuale, che va presentata dal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni e all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell'attività).

Quest'ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di "agenti contabili" che in realtà non è unanimente condiviso (tra questi la Corte dei conti Lombardia) e che andrebbe definitivamente chiarito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**MANAGER E AGRICOLTURA, CONVEGNO UGDCEC MATERA**  
Si terrà venerdì 6 maggio 2022 alle ore 15.30 il convegno organizzato dall'Unione giovani dottori commer-

cialisti ed esperti contabili di Matera dal titolo «Temporary manager nelle aziende agricole e internazionalizzazione». L'evento avrà luogo presso il Cinet teatro Guerrieri.

## Niente variazione dati dopo l'aggiornamento dei codici Ateco

### Adempimenti

Occorre però verificare i nuovi valori registrati nell'anagrafe tributaria

### Giuseppe Morina Tonino Morina

Le variazioni dei codici attività, apportate con l'aggiornamento 2022, della nuova classificazione Ateco 2007, non comportano l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati. La conferma arriva dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20/E del 4 maggio 2022.

Nella risoluzione, si legge che, con la nota informativa del 29 dicembre 2021, l'Istat ha comunicato la pubblicazione della nuova classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio di quest'anno e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile. Le modifiche apportate, realizzate in collaborazione con il comitato Ateco, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività e interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, vengono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

I contribuenti devono valutare, in base alla nuova classificazione

se il codice comunicato in precedenza sia variato. Gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività devono quindi usare i nuovi negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'agenzia delle Entrate.

Al contrario, come già previsto con la risoluzione 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati, a norma degli articoli 35 e 35-ter, del decreto Iva, Dpr 633/1972.

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in anagrafe tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate, utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta nazionale dei servizi (Cns) o la carta d'identità elettronica (Cie). I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita Iva possono accedere all'area riservata ancora con le credenziali Entrate/Fisconline rilasciate dall'Agenzia. All'interno dell'area riservata occorrerà selezionare il servizio "cassetto fiscale" e aprire la sezione "dati anagrafici" per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione "altre attività" per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'intesa per la cessazione della convivenza di fatto non è esente da imposte

### Agevolazioni

Negato il regime di favore riservato a separazioni, divorzi e unioni civili

### Angelo Busani

L'accordo di cessazione della convivenza di fatto, seppur validato dal Tribunale (in base agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile) in ragione della presenza di figli minorenni, non beneficia delle agevolazioni fiscali che la legge dispone per la separazione e il divorzio e per la cessazione dell'unione civile.

Questo atteggiamento di chiusura per una situazione (la cessazione della convivenza di fatto) che appare essere del tutto analoga, specie in presenza di figli, alla cessazione del legame matrimoniale è sancita nella risposta a interpellato 244 del 4 maggio 2022, nella quale è stato negato il regime di favore per una sistemazione immobiliare concordata dai due conviventi.

Il beneficio fiscale non concesso è quello all'articolo 19 della legge 74/1987, che esenta da qualsiasi imposta ogni atto inerente al divorzio: una norma che l'Agenzia

ha sempre interpretato in modo oltremodo restrittivo e che solo a colpi di sentenze (prima della Consulta con la pronuncia 154/1999 e poi da una serie di decisioni di Cassazione, sempre più liberali con il passare del tempo) è stata progressivamente estesa nel suo perimetro applicativo: dapprima alle separazioni coniugali, poi agli accordi che coinvolgesse non solo i coniugi, ma anche altri loro famigliari, quali i figli (particolarmente note le cosiddette sentenze "gemelle" del 2016, la n. 2111 e la n. 3110).

Se dal passato si possono trarre insegnamenti, non appare improbabile pensare a una futura ricompressione anche della convivenza di fatto nel novero delle situazioni agevolate. L'opinabile ragionamento dell'Agenzia è che la norma di cui all'articolo 19 legge 74/1987 non si applica allo scioglimento del rapporto di convivenza in quanto si tratta di norma emanata «in ossequio alla ratio ... di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale». È vero che la legge 74 venne emanata pensando al divorzio, ma allora si era annidato dall'attribuire rilevanza a situazioni affettive diverse dal matrimonio "ordinario".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON IL FISCO

## Cooperative per tutto il gruppo Iva

Nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti che abbia aderito al gruppo Iva, la cooperativa compliance si estende a tutte le società partecipanti al gruppo Iva. Ciò anche

se l'opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Lo prevede il provvedimento 153271/2022 delle Entrate.

—A. Ge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA